COMUNE DI GIAVE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 23/12/2021

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 10:22, sede delle Adunanze della Casa comunale, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CHESSA GIAN MARIO	SI
FOIS FRANCESCO	--
DEIANA RENATO	SI
FAEDDA MONICA	SI
CHESSA PIETRO	SI
DELOGU GESUINO	SI
FRAU ADRIANO	--
LEDDA FRANCESCA	SI
URAS MARIA ANTONIETTA	--
DELOGU GIOVANNA	--
NUVOLI FELICE	--

Presenti n° 6 Assenti n° 5

Assiste il Segretario Comunale Dott. MASTINU ANTONIO, con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHESSA GIAN MARIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 61 del 21.12.2018, con la quale si è provveduto all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2017 ;
- la deliberazione di C.C. n. 27 del 29.05.2019 , con la quale si è provveduto ad integrare la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2017 ;

- la deliberazione di C.C. n. 69 del 27.12.2019 , con la quale si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018 ;
- la deliberazione di C.C. n. 59 del 15.12.2020, con la quale si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 ;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2020 , ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio finanziario;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale ;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 22.12.2021, verbale n. 31 ;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario ;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano ;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate :

1) Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, redatti secondo le indicazioni operative ed i modelli predisposti dal Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti ;

2) Di dare atto che è confermato il manterimento delle seguenti partecipazioni societarie :

    a. Abbanoa Spa ;
    b. Logudoro Goceano Soc Cons. Arl;

3) Di dare atto che si rilevano i seguenti interventi di razionalizzazione da attuare :

    a. Logudoro Meilogu società consortile mista a responsabilità limitate – società in scioglimento e liquidazione nel 2020 – cancellata il 15/12/2021 come da visura camerale agli atti del Servizio finanziario;

4) Di dare atto che l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S) istituito ai sensi della L.R. n. 4 2015 non è una società partecipata bensi' un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto ;

5) Di dare atto che il GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL COROS-GOCEANO-MEILOGU-MONTE ACUTO VILLANOVA,non è una società partecipata bensi un'associazione ;

6) Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;

7) Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;

8) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

9) Di trasmettere il presente provvedimento:
    a. a tutte le società partecipate dirette;

Con separata votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano ;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Si da atto che tutti gli interventi sono riportati nel verbale di stenotipia redatto separatamente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** in data **17/12/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio Finanziario **ONIDA MASSIMO** in data **17/12/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Sindaco	Segretario Comunale
Sig. CHESSA GIAN MARIO	Dott. MASTINU ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1309

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **ONIDA MASSIMO** attesta che in data 31/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge